

da giustificarlo. Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio, ancorché riservi un parcheggio a tale categoria» (doc. 3, pag. 3-4).

A ciò si aggiunga il vizio logico della motivazione laddove non è spiegato quale sia il motivo per cui si rende "necessaria" una regolamentazione specifica per la circolazione delle autocaravan. Infatti, non vi è nessuna norma del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione che impone alle autocaravan di sostare esclusivamente in aree a loro riservate.

In quarto luogo l'ordinanza è basata sulla circostanza che "sul territorio comunale le aree di sosta su strada non risultano sufficientemente ampie da consentire la sosta regolare degli autocaravan e di caravan".

In via preliminare si eccelsisce nuovamente un difetto di istruttoria mancando ogni riferimento ad atti amministrativi e relazioni tecniche che attestino le dimensioni di tutte le strade ove è consentita la sosta dimostrando che tali strade possono consentire la sosta esclusivamente a determinate categorie di veicoli. Sul punto si ravvisa la palese illogicità del provvedimento. Infatti, se la criticità attiene alle **dimensioni** di una strada, non è chiaro come da un punto di vista logico, il divieto riguardi la **tipologia** anziché la dimensione del veicolo.

Con riguardo al contenuto ordinatorio del provvedimento, si rileva quanto segue.

Al punto 1 è istituito il "divieto di sosta permanente con rimozione coatta per auto - caravan e caravan su tutto il territorio comunale ad eccezione degli stalli di sosta liberi" nei parcheggi scambiatori di via Miranese e via Castellana.

Al successivo punto 4 si precisa che "la sosta su strada è consentita al di fuori delle aree di cui al punto 1 qualora l'ingombro del veicolo sia completamente contenuto all'interno dello stallo di sosta".

Da una lettura coordinata delle prescrizioni emerge un quadro contraddittorio, illogico e in violazione delle norme del codice della strada.

Innanzitutto non è chiaro quale sia il significato della locuzione "stalli di sosta liberi" non essendovi alcun riscontro nelle norme del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

In secondo luogo, la formulazione del punto 4 è criptica, in quanto la segnaletica orizzontale ha la funzione di rendere percepibile lo stallo e non di riservarlo ad una categoria di veicoli, funzione diversa da quella tipica e affidata alla segnaletica verticale. In tal caso, la delimitazione della dimensione dello stallo di sosta assumerebbe una funzione diversa da quella tipica prevista dalla norma poiché determinerebbe il tipo di veicolo che può fruire dello stallo, con conseguente automatica esclusione della sosta di tutti quei veicoli che, per dimensione, non rientrano nello spazio tracciato.

Sul punto con la sopra citata nota prot. 0065235 del 25.06.2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che "[...] qualora l'ente proprietario della strada ... delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo da consentirne la fruizione solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le

loro dimensioni non vi rientrano, il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada o comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie" (doc. 3 pag. 4).

A tutto ciò si aggiunga la probabile difficoltà operativa di palesare i contenuti dell'ordinanza n. 811 del 22.12.2011 con segnaletica stradale percepibile e facilmente comprensibile.

Infine, con specifico riguardo alle autocaravan, l'art. 185, co. 1 codice della strada dispone che «ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli». La precisazione del legislatore circa l'equiparazione «agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7», lungi dal costituire un'indicazione ultronea, rivela l'intenzione del legislatore di evitare irragionevoli discriminazioni nei confronti di tale autoveicolo.

La circolazione e la sosta delle autocaravan sono state oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007, successivamente recepita dal Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 (doc. 4).

Nel merito, il Ministero ha precisato che «Ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirle alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdice la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture (...).»

**Per i motivi sopra esposti**, si invita la S.V. a revocare ovvero annullare d'ufficio l'ordinanza n. 811 del 22 dicembre 2011, **dandone notizia allo scrivente entro 15 giorni dalla ricezione della presente al fine di evitare il ricorso a rimedi giurisdizionali o gerarchici.**

Nella denegata ipotesi del mancato esercizio del potere di autotutela, gli oneri sostenuti per l'impugnazione dell'ordinanza in oggetto saranno posti a Vostro esclusivo carico.

Distinti saluti.

Firenze, 28 dicembre 2011 Avv. Assunta Brunetti

Allegati

1. Ordinanza n. 811 del 22.12.2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. n. 0050502 del 16.06.2008;
2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0000381 del 28.01.2011;
3. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 0065235 del 25.06.2009;
4. Ministero dell'Interno, circolare prot. n. 0000277 del 14.01.2008.